



ORIGINALE

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

DETERMINAZIONE II SETTORE "RISORSE UMANE"

Provvisorio Rep n. 276 del 27.11.2023
Definitivo Rep n. 2200 del 01/12/2023

OGGETTO: Costituzione del Fondo per le Risorse Decentrate per l'anno 2023

Esercizio Finanziario 2023

IL CAPO DEL II SETTORE

Visto il Regolamento vigente sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario nelle funzioni di Giunta Provinciale n. 12 del 30/09/2016 e ss.mm.;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 47 del 27/06/1996, modificato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 85 del 23/12/2004;

Richiamati i Decreti del Commissario Straordinario n. 15 del 19/10/2022 e n. 16 del 25/07/2023 di attribuzione degli incarichi relativi alle Posizioni Organizzative per l'esercizio finanziario 2023;

Visto lo Statuto di questo Libero Consorzio Comunale;

Visto il T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000);

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 "le amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa";
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le Risorse Decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;
- la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- in data 16/11/2022 è stato sottoscritto definitivamente il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Locali;
- la modalità di determinazione delle risorse del Fondo del salario accessorio sono attualmente regolate dall'art. 79 del CCNL 16/11/2022;

Visto il comma 236 della L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), in vigore dall'1/01/2016, in conformità al quale: "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto

2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;

Visto l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 che dispone: “Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023;

Visto l'art. 33 comma 1 del D.L. n. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 che recita “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del Fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione

CONFERENZA REGIONI

organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018", nonché il comma 2 il quale recita "(...) Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del Fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

Preso atto che, con deliberazione del Commissario Straordinario nella funzioni di Consiglio Provinciale n. 15 dell'11/05/2018 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;

Considerato, che a seguito di quanto stabilito dal nuovo CCNL del 16/11/2022, il quale prevede, al comma 4 dell'art. 79, per gli Enti in dissesto l'impossibilità di stanziare nel Fondo "Risorse decentrate" somme accessorie variabili, ad eccezione dei soli compensi previsti da specifiche disposizioni di legge che obbligano gli enti a corrispondere i compensi ai dipendenti, il Fondo risorse decentrate 2023, viene costituito nella parte stabile, con l'inserimento nella parte variabile, delle somme relative agli incentivi per funzioni tecniche ex art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, giusto regolamento di ripartizione Fondo Incentivante per le funzioni tecniche, approvato in data 26/02/2018, che ammontano ad € 240.000,00 e delle somme previste dal comma 5 dell'art. 79 che "Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita" per € 81.458,00;

Considerato che, ai sensi dell'art. 79 comma 1 del CCNL 16/11/2022 del Comparto Funzioni Locali, "La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse: a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018; b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5; c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data";

Dato atto che, ai sensi dell'art. 67 comma 1 e 2 lett. b), l'importo del Fondo nell'anno 2023 è stato incrementato della somma di Euro 20.706,32, pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali e che tale importo viene integrato al Fondo 2023, in deroga al tetto dello stesso;

Preso atto che, secondo l'art. 67 comma 2 lett. a), il "Fondo Risorse Decentrate" è costituito da un unico importo consolidato stabilmente incrementato di un importo di Euro 45.011,20, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL 2016-2018, in servizio alla data del 31/12/2015, con rapporto di lavoro sia a tempo pieno che parziale, come espressamente indicato dall'ARAN nel parere CFL 45, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019, in deroga al tetto del Fondo;

Dato atto che, sulla base della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL del 21/05/2018, in relazione a tale incremento le parti hanno concordato che lo stesso, in quanto derivante da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non è assoggettato ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle leggi vigenti;



Tenuto conto che, ai sensi del comma 2 lettera c) dell'art. 67, il Fondo viene incrementato dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità e che tale importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;

Dato atto che nell'anno 2022 sono cessati n. 4 dipendenti in possesso di retribuzione individuale di anzianità o di assegni ad personam e che tali quote non più corrisposte confluiscono nel Fondo di cui all'art. 67, comma 1, CCNL 21/05/2018, per un importo pari ad Euro 4.222,53;

Tenuto conto, altresì, che ai sensi:

- dell'art. 79 c. 1 lett b) il Fondo incrementato di un importo su base annua pari a € 84,50 per le unità di personale destinatario del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018, per un totale di € 40.729,00;
- dell'art. 79 c. 1 bis confluisce nella parte stabile del Fondo la quota di risorse già a carico del bilancio corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, per un totale di € 231.934,13, in deroga al tetto del Fondo;
- dell'art. 79 c. 1 lett. d) confluiscono nella parte stabile del Fondo le risorse corrispondenti ad un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per un importo pari ad € 15.064,53, in deroga al tetto del Fondo;

Tenuto conto che nell'anno 2022 l'Ente non è stato soggetto a trasferimento di personale per effetto di delega di funzioni;

Tenuto conto che nell'anno 2022 l'Ente non ha incrementato la propria dotazione organica e di seguito assunto personale;

Considerato che nell'anno 2023 sono incluse nel limite del salario accessorio le somme relative alla retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative, pari ad Euro 192.000,00 ed Euro 48.000,00;

Considerato, altresì, che la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza esclusiva dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla costituzione provvisoria del Fondo Risorse decentrate per l'anno 2023, come da allegato prospetto che diviene parte integrante del presente atto, date le particolari condizioni finanziarie dell'ente in dissesto;

Che ai sensi ed agli effetti dell'art.6 della L.R. 30.04.1991, n.10, attesta che nella formazione della determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

Per tutto quanto sopra,

Visti:

a) Il decreto legislativo n. 118/11, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/09, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di



- contabilità delle Regioni e degli Enti Locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- b) Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "all. 4/2 al D. Lgs. 118/2011";
- c) L'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 "Impegno di spesa";

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 6 della L.R. del 30/04/91 n. 10;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Per quanto in premessa

DETERMINA

1. **Di dare** atto che le premesse del presente atto sono parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. **Di costituire**, in via provvisoria, il Fondo delle risorse decentrate ai sensi dell'art. 7 del Contratto Collettivo Nazionale comparto Funzioni Locali del 16/11/2022, come da allegato alla presente determinazione che è parte integrante del presente atto;
3. **Di dare** atto che, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, come costituito dal presente atto, non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
4. **Di dare atto**, altresì, che l'Ente potrà procedere a rideterminare l'importo del Fondo del salario accessorio, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;
5. **Di dare atto** che della presente costituzione risultano assegnate le seguenti somme ai rispettivi istituti contrattuali di natura fondamentale o fissa e continuativa che trovano copertura finanziaria al Cap. 58 del Bilancio 2023:

ISTITUTO	IMPORTO EURO
Progressioni economiche orizzontali storicizzate/Differenziali storici	330.228,48
Indennità di comparto (CCNL 22/01/2004)	141.933,12


6. **Di trasmettere** il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 del d.p.c.m. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, per tutti gli istituti del fondo che risultano esigibili nell'anno 2023 e con imputazione all'esercizio finanziario successivo, per gli istituti che risultano esigibili nell'anno successivo che verrà registrato nel Fondo Pluriennale Vincolato;
7. **Di dare atto** che nella successiva fase di definitiva costituzione e relativa ipotesi di ripartizione del Fondo 2023, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 avente ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione decentrata integrativa" da parte del Collegio dei Revisori dei Conti di questo Ente;



8. **Di trasmettere** copia della presente, per la dovuta informazione, unitamente al prospetto allegato, alle OO.SS. e alle RSU aziendali;
9. **Di pubblicare** il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

Si attesta, ai sensi e agli effetti dell'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n. 10, nella formazione della determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

Il Capo del II Settore
Dott.ssa *Salvina Lupo*



Libero Consorzio Comunale di Siracusa

RICLASSIFICAZIONE RISORSE DECENTRATE
- Area Comparto FUNZIONI LOCALI

Disposizione	RISORSE STABILI Importo	RISORSE VARIABILI Importo
<i>RISORSE STABILI Articolo 67, comma 1 e 2 del CCNL 2016-2018</i>		
RISORSE STABILI Articolo 79, comma 1 del CCNL 2019-2021		
ARTICOLO 67, COMMA 1	1.349.925,78 €	
rimborso risorse decentrate		
ARTICOLO 67, COMMA 1		
partecipazione di base alla spesa di gestione della PA		
risorsa per la gestione della PA		
ARTICOLO 67, COMMA 1		
0,20% di risorse per il dal 2016 al 2018		
ARTICOLO 67, COMMA 1	69.940,05 €	
incremento risorse stabili		
[Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015]	75.011,05 €	
[incrementi PEO]	75.011,05 €	
[RIA e assegni ad personam cessati]	75.011,05 €	
[risorse riassorbite]		
[oneri personale trasferito]		
[Regione - oneri riduzione organico dirigente]		
[riduzione stabile straordinario]		
[incremento dotazione organica]		
ARTICOLO 79, COMMA 1, lett. a)	1.619.275,83 €	
unico importo consolidato		
ARTICOLO 79, COMMA 1, lett. b)	40.729,00 €	
84,50 Euro		
ARTICOLO 79, COMMA 1, lett. c)	- €	
incremento stabile del personale		
ARTICOLO 79, COMMA 1, lett. d)	15.064,53 €	
differenze incrementi stipendiali (PEO)		
ARTICOLO 79, COMMA 1-bis	231.934,13 €	
differenziali ex B1-B3 e D1-D3		



Disposizione	RISORSE STABILI	RISORSE VARIABILI
	Importo	Importo
RISORSE VARIABILI Articolo 79, comma 2 del CCNL 2019-2021		
ARTICOLO 67, COMMA 3 Incremento monte ferie 2019-2021 [ex art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999: ...] [Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa] [Specifici trattamenti economici del personale: ...] [RIA una tantum] [Risparmi da straordinari] [Messi notificatori] [Case da gioco] [1,2% monte salari 1997] [Performance] [disposizioni di legge per specifici trattamenti economici in favore del personale] [trasferimenti del personale]		
ARTICOLO 79, COMMA 2, lett. a) variabili ex art. 67, c. 3, CCNL 2016-2018		240.000,00 €
ARTICOLO 79, COMMA 2, lett. b) 1,2% monte salari 1997		- €
ARTICOLO 79, COMMA 2, lett. c) scelte organizzative dell'Ente		- €
ARTICOLO 79, COMMA 2, lett. d) Risparmi da straordinari		- €
ARTICOLO 79, COMMA 3 0,22% monte salari 2018		- €
ARTICOLO 79, COMMA 5 incremento 84,50 Euro per annualità 2021-2022		81.458,00 €
ARTICOLO 79, COMMA 5 incremento 0,22% monte salari 2018 per annualità 2022		- €
Altre risorse variabili previste dalla normativa		- €

Disposizione	RISORSE STABILI	RISORSE VARIABILI
	Importo	Importo
[Specificare]		
[Specificare]		
[Specificare]		
DECURTAZIONI FONDO		
Decurtazioni permanenti PARTE STABILE [inserire valore con segno <u>negativo</u>]	42.801,23 €	
Decurtazioni permanenti PARTE VARIABILE [inserire valore con segno <u>negativo</u>]		€
TOTALE RISORSE 2023	1.864.202,26 €	321.458,00 €
TOTALE FONDO 2023		2.185.660,26 €
limite trattamento accessorio art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 - Articolo 67, comma 7 del CCNL 2016-2018 (Fondo 2016 soggetto a vincoli di legge)		1.585.554,00 €
Fondo 2023 soggetto a vincoli di legge (es. risorse non utilizzate fondi anni precedenti, incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016, eccetera)		1.832.214,82 €
Taglio		246.660,82 €
Adeguamenti fondo in base all'articolo 33 dl 34/2019		€
TOTALE FONDO 2023 Rideterminato		1.938.999,44 €



VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Siracusa, 27. 11. 2023

Il Responsabile del II Settore Risorse Umane
(dott.ssa *Salvina Lupo*)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE SFAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni:

Il Responsabile del III Settore Economico Finanziario
(dr. *A. Cappuccio*)


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincoalta, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa,

Il Responsabile del III Settore Economico Finanziario
(dr. A. Cappuccio)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa

dal 04 DIC. 2023 al 18 DIC. 2023

Col n.del Reg. pubblicazioni

L'addetto alla pubblicazione

Roua Noui



Il Segretario Generale

[Signature]

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N. _____

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on line dalal e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li

Addetto alla pubblicazione

Il Segretario Generale
